

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6495 del 12/12/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA EMMETI SPA DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6703 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.30165/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"EMMETI Spa" - Montecchio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"EMMETI Spa"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Montecchio Emilia - Via G. Galilei n.29** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **progettazione e costruzione di impianti e macchine per pallettizzazone**, acquisita al protocollo di Arpae n.**PGRE/13301** del **10/10/2018**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto prot.n.PGRE/14462 acquisito in data 31/10/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Montecchio Emilia con atto acquisito in data 19/11/2018 al prot.n.PGRE/15246

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"EMMETI Spa"** ubicato nel comune di **Montecchio Emilia - Via G. Galilei n.29** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-3244 del 22/06/2017.;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**EMMETI Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione e costruzione di impianti e macchine per pallettizzazione** nell'impianto ubicato in Comune di **Montecchio Emilia - Via G. Galilei n.29** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

Il consumo massimo teorico di solvente relativo ad una attività di progetto di **280 giorni/anno** è fissato in **7.420 kg/anno**;

EMISSIONE N.2 – CABINA DI LAVAGGIO
EMISSIONE N.5 – 6 – CABINA DI VERNICIATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **4 Febbraio 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **11 Febbraio 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Valore Limite di Emissione Convogliata
(fase di applicazione ed essiccazione):

50 mgC/Nm³

Valore Limite di Emissione Diffusa:

25% dell'input di solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE A GAS METANO DA 280 KW PER RISCALDAMENTO CABINA LAVAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2	CABINA DI LAVAGGIO	35000	10	6	Sostanze alcaline (Na ₂ O)	< 5	
E3-E4	BRUCIATORE A GAS METANO DA 280 KW PER RISCALDAMENTO CABINA VERNICIATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5-E6	CABINA VERNICIATURA (Fase di verniciatura)	51000 Cad	10	6	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
	CABINA VERNICIATURA (Fase di essiccazione)				COV (Come C-Tot)	< 50	
E7	POSTAZIONI DI SALDATURA	8500	10	8	Materiale Particellare	< 10	
E8	PULIVAPOR A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Tot) e delle sostanze alcaline devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le emissioni **E5-E6** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Parte I, art.2, art.3 punti 3.1 e 3.2 e art.4 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E5-E6**;
- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:
 - a) informa tempestivamente l'ARPAE territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.
- 3) La ditta è tenuta a mantenere la registrazione degli eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione dell'input annuale.
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.5 - 6 e una periodicità almeno annuale per le emissioni n.2 - 7.
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/13301 del 10/10/2018.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

- Lo scarico oggetto del presente allegato riguarda le acque di reflue derivanti dal lavaggio delle parti metalliche, che viene svolto, con apposita idropulitrice all'interno della cabina appositamente attrezzata, per preparare i pezzi prima delle operazioni di montaggio e successiva verniciatura. Tali reflui sono classificati come acque reflue industriali.
- Per il lavaggio viene utilizzata acqua di rete addizionata con detergente liquido SAETTA BIH.
- L'impianto di depurazione è costituito da:
 - vasca di accumulo di capacità pari a 20 m²;
 - disoleatore di capacità pari a 1,5 m²;
 - vasca di ulteriore decantazione di capacità pari a 1,5 m²;
 - vasca di equalizzazione da 1 m², con agitatore lento e pompa di rilancio. In vasca vengono immessi acido solforico e coagulante acido;
 - filtrazione mediante due filtri con resine a scambio ionico e due filtri a carbone attivo con particelle di argento. Le acque di lavaggio dei filtri in controcorrente confluiscono all'interno della prima vasca di raccolta.
- La ditta ha fornito un rapporto di prova delle acque reflue (attualmente smaltite come rifiuto, secondo quanto dichiarato) che evidenzia il rispetto dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06 e nel quale si rileva la presenza di:
 - Zinco nei limiti tabellari;
 - Cromo totale il cui valore è al di sotto dei limiti della rilevabilità;
 - Piombo il cui valore è al di sotto dei limiti di rilevabilità;
 - Idrocarburi ed altri metalli ricercati al di sotto dei limiti di rilevabilità.
- Dalla documentazione tecnica presentata e secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 152/06, dato il ciclo produttivo e le sostanze utilizzate, la ditta non rientra tra gli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze.
- La ditta prevede lo scarico di circa 200 m³/anno, con portata media giornaliera di 2 m³/giorno e massima di 7 m³/giorno.
- E' presente un altro punto di scarico recapitante in pubblica fognatura in cui recapitano le acque reflue domestiche dell'insediamento produttivo, sempre ammessi, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione e non oggetto di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 500 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori

differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica, emerge che:

- i livelli di rumorosità calcolati in prossimità dei ricettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dalla modifica in progetto risultano inferiori al limite associato alla classe V per il periodo diurno;
- i risultati ottenuti sono tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e uffici durante il periodo diurno.

L'intervento, fermo restando le condizioni progettuali presentate, risulta pertanto conforme alla normativa vigente in materia di rumore, devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.